

Resoconto del III seminario del ciclo di incontri

“Le parole della Costituzione”

promossi e coordinati dalla Prof.ssa Carmela De Caro

Bari

a cura di Sarah Gentile

27 maggio 2006 – lavoro - prof. Francesco Paolo Casavola (*già giudice costituzionale*)

Introduce la prof. M. DENTAMARO che sottolinea come il “lavoro” sia l’unico tema dei rapporti economici che viene preso in considerazione anche nei principi fondamentali della costituzione (artt. 1 – 4 Cost.), eppure oggi il mondo del lavoro è oggetto di continui “attacchi”. Il diffondersi di forme di lavoro precario, di forme di lavoro prive di tutela e di assistenza, è in contrasto con la Costituzione e tanto si è consapevoli di questo che oggi si mette in discussione proprio la prima parte della Costituzione. A tal proposito la relatrice ricorda quanto recentemente asserito da un editorialista che, nel commentare il discorso di insediamento del neo Presidente della Repubblica critica la prima parte della costituzione considerata ormai obsoleta¹, dato che il lavoro è, in un’economia di mercato, da considerarsi una “merce”. Il lavoro “non è una merce bensì la forma di espressione e realizzazione della persona umana, la persona viene prima del mercato la persona non è soltanto economia, non è solo un pezzo di mercato ma è il mercato che deve adeguarsi al valore della primarietà della persona”, in questa prospettiva le parole della costituzione devono continuare ad essere alla base del nostro patto di convivenza civile difficile e rappresentare “criteri di giudizio fermi” sulla legislazione ordinaria e sulla disciplina dei rapporti economici.

Altro punto di attacco del lavoro come principio fondamentale avviene attraverso la riforma della costituzione. Attribuendo alle Regioni la competenza in materia di “tutela e sicurezza del lavoro” si è tentato di far entrare in questo tema non solo le politiche in materia di sicurezza e di promozione del lavoro ma in generale anche i diritti individuali concernenti i rapporti di lavoro. È evidente che in questa maniera si apre la strada ad una differenziazione, una diversità di disciplina del rapporto di lavoro fra Regione e Regione ed è immediatamente comprensibile qual è il primo principio che viene leso in questa maniera, il principio di eguaglianza. Questa è la medesima obiezione che viene mossa alla riforma costituzionale della seconda parte della costituzione approvata ma non ancora in vigore, in quanto deve passare al vaglio del referendum popolare confermativo, che attribuisce alle Regioni competenza esclusiva in materia di sanità, istruzione, polizia locale: quando nel godimento dei diritti fondamentali quali la sanità, l’istruzione la sicurezza si vuol differenziare da regione a regione possiamo ancora dire che i cittadini italiani sono tutti uguali davanti alla legge? possiamo ancora dire che l’Italia è una repubblica? Probabilmente questa è “una forma di lesione del principio di unità nazionale ancora prima che del principio di eguaglianza”. In questo scenario la relatrice ritiene indispensabile considerare il “lavoro come valore costituzionale intimamente connesso al valore della persona”.

¹ (Corriere della Sera – 20 maggio Piero Ostellino) (*testualmente*, “Lei dice che il valore del lavoro, come base della Repubblica democratica, chiama più che mai al riconoscimento concreto del diritto al lavoro.” Ma in un’economia di mercato, il lavoro non è un diritto, bensì una merce. Così l’Italia è il solo stato al mondo fondato su una merce. Un paradosso storico.”)

Il Prof. F. P. CASAVOLA ricorda il pensiero di Giorgio La Pira, uno dei grandi padri costituenti, il quale impiegava la seguente metafora “le costituzioni sono la maschera di una società” (maschera – *persona*, da verbo *personare*, ovvero *modificare la voce*; termine utilizzato dai giuristi romani al fine di identificare le “persone distinte ma identiche” – il diritto delle persone – *de personarum statu*)² per spiegare come dovesse svolgersi il compito del costituente, cui spettava non di costruire una forma astratta ma di “modellare la costituzione sulla concreta realtà di un popolo” pertanto, lette in questa luce le costituzioni, specie quelle del secondo dopo guerra, “rivelano le storie particolari delle nazioni”.

Così la costituzione francese (27 ottobre 1946) all’art. 1, definisce la Francia “*una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale*”, la sequenza di questi aggettivi risulta pertanto “altamente sintomatica” in quanto rivela l’“idea dominante che caratterizza la lunga storia della statualità francese” (così come emerse nel corso dell’assemblea nazionale costituente (11/02/1789) “noi siamo unico popolo d’europa che vanta 1400 anni di Stato”). Questo è l’“archetipo che domina l’immaginario ideologico del popolo francese”, la Repubblica “indivisibile” quindi primo “fotogramma identitario” che la Francia raccoglie nella sua “autodefinizione” che si riferisce all’“inscindibilità della nazione”, la “compatezza del territorio”, la monarchia francese è la “prima grande monarchia territoriale, omogenea e geopoliticamente compatta”. Il secondo fotogramma identitario ovvero la “laicità”, perché la legittimazione moderna del potere pubblico in Francia nasce dalla “cesura rispetto al tempo dell’alleanza di trono e di altare”. Vengono poi la democrazia, che è la evoluzione della rivoluzione liberale, e lo stato sociale cui proprio in Francia era stato dato il nome di “*état providence*” - stato provvidenza.

La costituzione tedesca di Bonn 1949 confina la definizione della Germania soltanto all’art. 20, comma 1 “*La Repubblica Federale di Germania è uno Stato federale democratico e sociale*”, mentre la stessa, all’art. 1, comma 1 ha un “tenore sorprendente” “*La dignità dell’uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla*”, che si spiega in quanto è palese la “evocazione” di una storia tragica della Germania nazista nella quale la dignità umana è stata offesa e calpestata come in nessun altro luogo del pianeta.

Il relatore si domanda, pertanto, “quale storia è condensata, è allusa” nella pressoché coeva costituzione italiana che all’art. 1 si apre con “*L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro*”³ sottolineando come questa “domanda storiografica” volta a comprendere le ragioni che

² Più precisamente il relatore ricorda che in teatro gli attori, perché gli spettatori potessero comprendere esattamente ciò che essi dicevano, rivestivano il volto con una maschera, per “tipizzare un personaggio”, in realtà l’intercapedine tra il volto umano e la maschera determinava un “rafforzamento del suono”, sicché questa maschera agiva come un “amplificatore”. Nel contempo la maschera esprimeva un “carattere, una tipologia umana”, dunque si prestò ad essere utilizzata in due ambiti del sapere, quello giuridico e quello teologico. In particolare in quello giuridico i giuristi si resero conto che conveniva, quando si dovesse lo statuto di tutte le persone e nell’impossibilità di chiamarle singolarmente ma per le categorie che impersonavano, utilizzare per l’appunto il termine persone. Così nasce il diritto delle persone, il grande lascito concettuale e non solo lessicale dei giuristi romani al mondo moderno.

³ Ricorda a tal proposito le parole di Togliatti (18 ottobre 1946 – prima sottocommissione) , il quale avrebbe preferito “lo Stato italiano è una repubblica di lavoratori”, “il lavoro è in qualunque società, anche capitalistica, il fondamento della vita economica ed evocarlo sarebbe banale constatazione di fatto”, e di Saragat (6 marzo 1947 – suo discorso in assemblea) il quale chiari “i rapporti da uomo a uomo si estendono oggi dall’ambito individuale alla sfera più bassa dell’ambito sociale il che non è soltanto ingiusto dal punto di vista etico ma anche vero dal punto di vista storico, oggi si prende atto che l’individuo si avvantaggia del lavoro di tutti e dà a tutti il suo contributo, questo contributo è appunto il lavoro umano. Il rapporto concreto di solidarietà che nel mondo moderno lega gli uomini non può che essere il lavoro. Se questo rapporto, per ragioni che sono note agli studiosi di economia può assumere carattere antagonista non è meno che abbiamo diritto di ritenere che verrà un giorno in cui questo rapporto di lavoro sarà alla base di una società più giusta. Cosa vuol dire infatti questo primo articolo della costituzione, vuol dire” parla sempre Saragat “che essa mette l’accento su tutto ciò che è il lavoro umano, sul fatto che la società è fondata non più sul diritto di proprietà e di ricchezza ma sull’attività produttiva di questa ricchezza, il rovesciamento insomma delle vecchie concezioni per cui si

indussero l'assemblea costituente italiana, a differenza di quella francese o tedesca, ad individuare nel "lavoro" il fondamento della repubblica, si "ripropone" oggi con "impellenza", oggi "che il duello ideologico tra capitalismo e comunismo si è concluso senza che il campo possa dirsi conquistato dal superstite e che torna a riprodursi in termini quotidianamente rinnovati la ricerca di regole e di diritti per una società per una società più giusta e più umana". Il relatore osserva "dato che l'intelligenza degli eventi si misura nella distanza temporale", che oggi "meglio di ieri comprendiamo la portata della definizione costituzionale di cui all'art. 1 Cost.", ed al proposito richiama la Lettera enciclica "*Laborem exercens*" (Giovanni Paolo II - 14 settembre 1981) la più estesa ed alta riflessione prodotta nel ventesimo secolo sul "valore" del lavoro come "processo unitivo del genere umano nella duplice dimensione storica e naturale e come realizzazione della dignità della persona".

In particolare il relatore considera come l'avvento del fascismo, movimento politico antiliberal e antidemocratico e come dottrina dello stato totalitario "escluse il nostro paese da tutte quelle soluzioni altrove avanzanti del conflitto sociale".

Restando nell'ambito delle definizioni costituzionali, attraverso significative comparazioni temporali il relatore osserva come l'evoluzione dell'europa in tema di diritti di proprietà e libertà esprime una "rivoluzione copernicana": dalla definizione della proprietà come "diritto sacro e inviolabile" (Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino - 1789) alla formula di cui all'art. 29 (Statuto albertino - 1848) "tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili", all'art. 6 (Carta del Carnaro - Libera Repubblica di Fiume - 1920) "la Repubblica considera la proprietà come una funzione sociale, non come un assoluto diritto o privilegio individuale. Nessuna proprietà può essere riservata alla persona quasi fosse una sua parte né può essere lecito che il proprietario infingardo la lasci inerte o ne disponga malamente ad esclusione di qualsiasi altro. Unico titolo legittimo di dominio su qualsiasi mezzo di produzione o di scambio è il lavoro che rende la proprietà stessa fruttuosa e profittevole a beneficio dell'economia generale". Nel 1919 la costituzione di Weimar "rovescia l'individualismo che aveva dominato la vita del pensiero giuridico d'europa sin dall'età illuministica", all'art. 151 "l'ordinamento della vita economica deve corrispondere alle norme fondamentali della giustizia allo scopo di garantire a tutti un'esistenza degna dell'uomo. In questi limiti è da tutelare la libertà economica dei singoli.", art. 153 "la proprietà è garantita dalla costituzione. Il suo uso deve essere servizio per il bene comune", è questa "subordinazione della proprietà ai beni comuni" che fa nascere accanto ai diritti individuali i diritti sociali.

Tutt'altra direzione impose pertanto il fascismo a questo processo evolutivo. Emblematica è la Carta del Lavoro premissa al codice civile del 1942 ove il cittadino è raffigurato come produttore inserito nell'ordinamento corporativo descritto dallo stesso Mussolini (28 ottobre 1926 - 4° ann. marcia su Roma) come stato che "raccolge, controlla, armonizza, contempera gli interessi di tutte le classi sociali le quali si vedono egualmente tutelate e mentre prima durante gli anni del regime liberale le masse lavorative guardavano con diffidenza lo stato, erano fuori dallo stato, consideravano lo stato come il nemico di ogni giorno e di ogni ora, oggi non c'è italiano che lavori

passa dal fatto della ricchezza a considerare l'atto che la produce e questa nuova concezione ha sviluppi importanti. La proprietà in se può anche essere un fatto edonistico ma l'atto dell'uomo è veramente per sua natura altruistico e determina il rapporto collettivo che dà risalto anche al carattere sociale dei diritti, la proprietà può isolare, il lavoro unisce, ed è da questa nozione dell'attività produttiva e del lavoro che devono essere associati al diritto al lavoro tutti gli altri diritti sociali."

che non cerchi il suo posto nelle corporazioni, che non voglia essere modello vivente di quel grande immenso organismo vivente che è lo stato corporativo fascista.”⁴

Allora si comprende che dopo lo “spegnimento del conflitto sociale con una dittatura ed uno stato etico” la costituzione non potesse non definire la costituzione “repubblica democratica fondata sul lavoro”, in questo scenario essa è “il risorgimento di una società libera dalle ceneri di uno stato totalitario” e la “riaffermazione della partecipazione dei cittadini alle scelte del destino collettivo” ma è anche la “scoperta del valore del lavoro come solidarietà raggiunta nel gioco antagonista degli interessi e nel rispetto dei diritti che si producono”. Con quella definizione la costituzione segna una “linea di confine nella storia del paese, un passato che non può e non deve più ripetersi”.

Il relatore considera come altre tensioni e ragioni di contrasto sono sorte nella seconda metà del novecento che non sono riconducibili al paradigma rivoluzionario dell’età precedente risorgimento – fascismo, se osserviamo quel paradigma vi scopriremo la presenza e forma del suo impiego sia rivoluzionario sia repressivo nonché la sua ideologizzazione per l’emancipazione delle classi subalterne o per affermare l’ordine pubblico che l’autorità dello stato è tenuta ad imporre ai cittadini sudditi, ma “la costituzione fa dello stato uno strumento a servizio della società la quale a sua volta nella pluralità delle libere formazioni consente la crescita della persona umana, strumento di tutela dei beni già esistenti”. Infine conclude osservando che se “ricorderemo con Kant che “alla fine la ragione dimostrerà che il diritto è il potere supremo non avremo timore di quella politica che della costituzione e per la costituzione è la via al diritto ed alla ragione”.

⁴ 26 maggio 1927 – discorso camera dei deputati – Mussolini pronunciò la formula triadica del totalitarismo “tutto nello stato, niente contro lo stato, nulla al di fuori dello stato.